



Decreto Dirigenziale n. 121 del 06/10/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 9 - DIR GEN PER IL GOVERNO DEL TERR, I LAVORI
PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

U.O.D. 16 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI AGROPOLI (SA) - RINNOVO DELLA CONCESSIONE, RILASCIATA CON
DECRETO DIRIGENZIALE N. 243 DEL 18.06.2010, DELL'AREA DEMANIALE DI MQ.
8.950, POSTA IN SINISTRA IDRAULICA DEL FIUME SOLOFRONE, INDIVIDUATA IN
CATASTO AL FOGLIO 6, CONFINANTE CON LE PARTICELLE 655 E 735, AD USO AREA
A SERVIZIO DEL VILLAGGIO TURISTICO ARCO DELLE ROSE. DITTA SOCIETA' ARCO
DELLE ROSE S.R.L. - PRAT. 2250 BD

IL DIRIGENTE DELL' U.O.D. GENIO CIVILE DI SALERNO, PRESIDIO DI PROTEZIONE CIVILE**PREMESSO**

- a. Che con istanza pervenuta all'U.O.D. Genio Civile di Salerno il 12.01.2016 ed acquisita al protocollo regionale in data 13.01.2016, al n. 2016. 0020557, il sig. Salvatore Cammarota nato a Napoli il 25.05.1945 e residente a Pollena Trocchia (NA), in via J. F. Kennedy n.16, C.F. CMM SVT 45E25 F839M chiedeva, in qualità di Amministratore Unico della società Arco delle Rose S.r.l., con sede legale a Capaccio (SA), via Torre di Mare n. 51, C.F. e P. Iva 02254270651, il rinnovo della concessione, rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 243 del 18.06.2010 e scaduta il 31.12.2015, relativamente all'area demaniale di mq. 8.043, in luogo dell'originaria superficie concessa di mq. 7.236, posta in sinistra idraulica del fiume Solofrone, individuata in catasto del comune di Agropoli al foglio 6, confinante con le particelle nn. 655 e 735, per uso area a servizio del villaggio turistico Arco delle Rose;
- b. Che in seguito ad accertamenti eseguiti sulla zona di ubicazione dell'area demaniale richiesta, con nota prot. 2016. 0269390 del 19.04.2016 l'U.O.D. Genio Civile di Salerno esprimeva un preliminare parere favorevole alla concessione subordinando però il rilascio del provvedimento concessorio alle seguenti condizioni:
 1. la verifica planimetrica dell'area chiesta in concessione che avrebbe dovuto rispettare la fascia di ml. 10,00 lungo il corso d'acqua e non interessare il demanio marittimo;
 2. la delimitazione dell'area demaniale richiesta mediante idonea picchettazione dei suoi confini e la definizione della linea di demarcazione con la contigua area demaniale chiesta in concessione dalla ditta Nappi Antonio;
 3. l'integrazione della documentazione di rito utile per il rilascio della concessione;
 4. la corresponsione del canone relativo all'anno 2016, in ogni caso dovuto per il protrarsi dell'utilizzo dell'area demaniale oltre i termini stabiliti dal precedente decreto concessorio, nonché l'integrazione del deposito cauzionale a suo tempo costituito;
- c. Che la società richiedente non diede riscontro a quanto richiesto con la sopra citata nota. Tuttavia, successivamente, inviava all'U.O.D. Genio Civile di Salerno ulteriori due istanze:
 1. la prima pervenuta in data 04.10.2016 ed acquisita al protocollo regionale il 05.10.2016, n. 2016. 0647129, tesa ad ottenere in concessione un'ulteriore area di superficie mq. 907 confinante con il terreno demaniale richiesto;
 2. la seconda istanza pervenuta il 06.10.2016 ed acquisita al protocollo regionale in data 07.10.2016, n. 2016. 0653725, con la quale veniva chiesta la concessione per l'attraversamento del fiume Solofrone mediante l'installazione di elementi modulari galleggianti.
- d. Che in riscontro alle sopra citate istanze l'U.O.D. Genio Civile di Salerno, con nota prot. 2017. 0006494 del 04.01.2017, comunicava che in merito alla prima istanza, relativa all'area di mq. 907, originariamente rientrante nella maggiore superficie della particella privata n. 735 del foglio 6 ma, come evidenziato nella planimetria catastale, staccata da quest'ultima da una linea tratteggiata che ne determina la sua consistenza, rientrando la stessa, in realtà, nell'originario alveo del fiume Solofrone in quanto delimitata da opere spondali rilevate in sito nel corso degli accertamenti eseguiti da funzionari di questo ufficio, si poteva aderire alla richiesta di concessione ritenendo la stessa, senza alcun dubbio, appartenente al demaniale fluviale. Relativamente alla seconda istanza si comunicava il non accoglimento della richiesta rappresentando la necessità di realizzare una struttura avente gli opportuni requisiti sia idraulici che statici;
Con la stessa nota, nel ribadire il proprio preliminare parere favorevole alla concessione dell'area demaniale di complessivi mq. 8.950, comprensiva dunque dell'area demaniale ex porzione della particella privata n. 735, per uso area a verde attrezzato a servizio del villaggio turistico Arco delle Rose, si subordinava il definitivo parere all'osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 1. l'area demaniale poteva essere utilizzata dalla società Arco delle Rose come area a verde attrezzato a servizio dell'omonimo villaggio turistico;

2. da tale superficie doveva essere esclusa una fascia di rispetto lungo tutto il corso d'acqua di larghezza non inferiore a ml. 10,00;
 3. la sistemazione a verde attrezzato doveva essere oggetto di un progetto complessivo dell'intera area demaniale affinché questo ufficio potesse esprimere la preventiva autorizzazione, nonché l'acquisizione del titolo urbanistico rilasciato dal comune di Agropoli;
 4. la corresponsione 1) del canone demaniale relativo all'anno 2016 di €. 6.555,04, ridotto del 50% in relazione alla modifica dell'originario corso d'acqua che in parte aveva interessato anche l'area oggetto di richiesta di concessione, 2) il canone demaniale dovuto per l'anno 2017 di € 8.023,68, 3) l'integrazione al deposito cauzionale, a suo tempo costituito per il rilascio della precedente concessione, dell'importo di €. 3.734,50;
- e. Che con nota prot. 2017. 0261114 del 07.04.2017 l'U.O.D. Genio Civile di Salerno, alla luce della documentazione trasmessa dalla società richiedente, acquisita al protocollo regionale in data 30.01.2017, n. 2017. 0061365, relativa alla sistemazione dell'area demaniale chiesta in concessione che prevedeva, tra l'altro, la realizzazione di piazzole per la sosta di camper e aree per posti macchina, espresse un ulteriore e preliminare parere favorevole subordinando, tuttavia, il rilascio del provvedimento concessorio finale al rispetto delle richiamate condizioni e prescrizioni:
- L'area demaniale non poteva essere utilizzata come parcheggio di automobili e quindi dovevano essere eliminati i previsti "Posti macchina"
 - L'area demaniale, con particolare riferimento alle piazzole per la sosta dei camper, non doveva in alcun modo essere interessata da opere in calcestruzzo, fondi dello stesso tipo in cls, materiali ceramici o bituminosi ma, ad esclusione della zona sabbiosa che doveva rimanere tale, l'area doveva essere sistemata con fondo erboso;
 - Le fasce contigue al corso d'acqua, come rappresentate sul P.S.A.I., non dovevano essere interessate da alcun intervento od opera, ancorché precaria, ma esclusivamente da manutenzione ordinaria tesa alla pulizia delle stesse;
 - Il deposito attrezzi, da realizzare esclusivamente in legno e di tipo amovibile, non poteva essere allocato così come previsto, ma doveva essere ubicato nelle immediate vicinanze della pedana in legno, con chiosco - bar e cabina pronto soccorso, che dovevano anch'esse essere realizzate in legno con le stesse caratteristiche di amovibilità;
 - Il progetto di sistemazione doveva in ogni caso ottenere la preventiva autorizzazione, urbanistica ed ambientale, del comune di Agropoli.
- f. Che con nota del 16.05.2017, acquisita al protocollo regionale in pari data al n. 2017. 0348171, la società richiedente ha trasmesso la documentazione tecnica con la quale sono state recepite le condizioni e prescrizioni sopra esposte;
- g. Che il comune di Agropoli, in seguito all'acquisizione degli elaborati trasmessi grafici recependo le condizioni dettate dall'U.O.D. Genio Civile di Salerno, con nota prot. n. 23881 dell'11.08.2017 ha espresso il proprio nulla osta all'esecuzione dei lavori previsti dalla SCIA prot. n. 11040 del 27.04.2016 intestata al sig. Cammarota Salvatore.

CONSIDERATO

- a. Che la società Arco delle Rose S.r.l. ha provveduto al pagamento dell'importo di € 11.301,20, a titolo di canoni demaniali dovuti per gli anni 2016 - 2017, codice tariffa 1518, con bonifico mediante BancoPostaImpresaOnline, numero ordine 000003197997785, eseguito sul CCP n. 21965181, intestato alla Regione Campania - Servizio Tesoreria - Napoli;
- b. Che il sig. Salvatore Cammarota ha altresì provveduto al pagamento dell'importo di €3.734,50, a titolo di integrazione del deposito cauzionale, codice tariffa 1519, con bonifico mediante BancoPostaImpresaOnline, numero ordine 000003197997924, eseguito sul CCP n. 21965181, intestato alla Regione Campania - Servizio Tesoreria - Napoli;
- c. Che il sig. Salvatore Cammarota ha prodotto dichiarazione sostitutiva di certificazione in riferimento alla sua posizione nei confronti della vigente normativa antimafia;

- d. Che l'area chiesta in concessione non ricade nel P.S.A.I. dell'Autorità di Bacino Campania Sud, ma è interessata dal vincolo idrogeologico (R.D. n. 3267/23);
- e. Che l'utilizzazione del terreno demaniale in argomento è compatibile con la natura idraulica dell'area.

VISTO

- il Regio Decreto n. 368 del 08.05.1904
- il Regio Decreto n. 523 del 25.07.1904
- la Legge n. 281 del 16.05.1970
- la Legge Regionale n. 1 del 26.01.1972
- la Legge n. 319 del 1976
- l'art. 89 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24.07.1977
- la Legge n. 165 del 26.06.1990 (minimo ricognitorio)
- la Legge n. 241 del 07.08.1990
- l'art. 10 della Legge n. 537 del 24.12.1993 (rideterminazione del canone)
- il Decreto Legislativo n.112 del 31.03.1998
- la Circolare n. 5 del 12.06.2000 dell'Assessore Regionale al Personale
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.10.2000
- il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001
- la Legge Regionale n. 7 del 30.04.2002
- la Delibera di Giunta Regionale n. 2075 del 29.12.2002;
- il Regolamento Regionale n. 12 del 15.11.2011 e s.m. e i. "Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania"
- la Delibera di Giunta regionale n. 6 del 10.01.2017
- la Legge Regionale n. 3 del 20.01.2017
- la Legge Regionale n. 4 del 20.01.2017
- la Delibera di Giunta Regionale n. 59 del 07.02.2017
- la Dichiarazione in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi del Dirigente dell'U.O.D., acquisita al protocollo interno della stessa U.O.D. Genio Civile di Salerno in data 29.09.2017, prot. n. 898;
- la Dichiarazione in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi del Responsabile del Procedimento, acquisita al protocollo interno dell'U.O.D. Genio Civile di Salerno in data 29.09.2017, prot. n. 899.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'arch. Antonio Lapertosa, delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Responsabile della U.O. 08 arch. Baldo Amato, nella qualità di Responsabile del Procedimento

DECRETA

con riferimento alle motivazioni evidenziate in narrativa che qui s'intendono integralmente riportate, di rilasciare alla società Arco delle Rose S.r.l. con sede legale a Capaccio, via Torre di Mare n. 51, C.F. e P. Iva 02254270651, Amministratore Unico sig. Salvatore Cammarota nato a Napoli il 25.05.1945 e residente a Pollena Trocchia (NA), in via J. F. Kennedy n.16, C.F. CMM SVT 45E25 F839M, la concessione dell'area demaniale di mq. 8.950, posta in sinistra idraulica del fiume Solofrone, individuata in catasto del comune di Agropoli al foglio 6, confinante con le particelle 655 e 735.

Il presente decreto di concessione è condizionato alla tassativa osservanza delle seguenti clausole e condizioni:

Art.1 - il cespite demaniale in argomento, così come sopra individuato e come rappresentato sui grafici allegati alla richiesta di autorizzazione che restano depositati presso l'U.O.D. Genio Civile di Salerno, è dato in concessione nello stato in cui si trova per uso area a servizio del villaggio turistico Arco delle Rose.

Sono tassativamente vietate:

a) ogni destinazione diversa da quella stabilita;

b) modificazioni alla quota topografica del terreno in concessione;

La ditta concessionaria dovrà inoltre rispettare le seguenti condizioni:

a) Non potrà in alcun modo essere utilizzata la fascia di larghezza ml 10 lungo il corso d'acqua;

b) La sosta dei camper, roulotte e caravan sulle apposite piazzole è limitata al periodo giugno-settembre di ciascun anno;

c) L'attuazione di un adeguato sistema di rilevamento di tipo elettronico che consenta di monitorare costantemente il livello delle acque del fiume e rilevare un improvviso aumento della portata del corso d'acqua così da permettere l'immediato sgombero dell'area demaniale.

Art.2 - la concessione ha la durata di anni 6 (sei), con decorrenza dal 01.01.2017 e scadenza il 31.12.2022. Al termine la ditta concessionaria dovrà rimettere il tutto allo stato primitivo, a sue complete spese, a meno che non si fornisca di nuova concessione che dovrà essere richiesta almeno tre mesi prima della scadenza;

Art.3 - la concessione è subordinata al pagamento annuale del canone, codice tariffa 1518, che per l'anno 2017 è stabilito in € 8.023,68, comprensivo della Tassa Regionale del 10%, e che sarà di anno in anno rivalutato secondo gli indici ISTAT. Il deposito cauzionale di € 14.588,50 (€10.854,00 + €3.734,50), già corrisposto dalla ditta, pari al doppio del canone annuo base rivalutato, codice tariffa 1519, costituito a garanzia del pagamento dei canoni e dell'esatta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente provvedimento, è infruttifero e sarà restituito, a richiesta dell'interessato, al rilascio dell'area demaniale, previo accertamento da parte di funzionari dell'U.O.D. Genio Civile di Salerno circa l'avvenuto rispetto di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente decreto;

Art.4 - per gli anni successivi il pagamento del canone, aggiornato secondo gli indici ISTAT e con l'applicazione della tassa regionale vigente, salvo eventuali conguagli, dovrà effettuarsi entro il **31 marzo di ogni anno** sul C/C postale n° 21965181 oppure, mediante bonifico bancario o postale, sul conto corrente delle Poste Italiane S.p.A. – Codice IBAN IT59A076010340000021965181, intestati a Regione Campania - Servizio Tesoreria Napoli, rimossa qualunque eccezione per qualsiasi causa, ciò anche nel caso di pendente contestazione giudiziale per pretesi compensi ed abbuoni;

Art.5 - è espressamente vietata ogni forma di sub-concessione o uso diverso dell'area demaniale. In caso di inosservanza del divieto, salva la facoltà della Regione Campania, in seguito denominata Amministrazione, della risoluzione del contratto e salvo il diritto di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, la ditta concessionaria è tenuta al pagamento di una penale pari all'ammontare del deposito cauzionale;

Art.6 - l'Amministrazione ha la facoltà di rivedere ed aggiornare le condizioni contrattuali, in dipendenza di diverse disposizioni legislative, nonché di sottoporre gli atti, se del caso, all'esame di congruità. La ditta concessionaria sarà, in tal caso, tenuto a pagare l'eventuale maggiorazione;

Art.7 - l'Amministrazione resta sollevata da qualsiasi danno derivante dall'uso dell'area, sia in dipendenza di eventi naturali, sia in dipendenza di eventi prodotti da attività umana;

Art.8 - La ditta concessionaria è l'unica responsabile, sotto il profilo civile e penale, di tutti i danni derivanti, direttamente ed indirettamente, dall'uso del diritto concesso, sia nei confronti dei terzi che della Pubblica Amministrazione ed è tenuta ad indennizzare in proprio, con esonero dell'Amministrazione da qualsiasi responsabilità ed obbligo di indennizzi di sorta;

Art.9 - la concessione viene rilasciata ai sensi dei RR.DD. n. 368 del 08/05/1904 e n. 523 del 25/07/1904 e pertanto la ditta concessionaria è tenuta a munirsi di ogni altra autorizzazione e/o pareri previsti dalle vigenti leggi;

Art.10 - La ditta concessionaria è tenuto alla perfetta osservanza delle norme vigenti in materia di opere idrauliche, di bonifica e sulle acque pubbliche ed in particolare ai Regolamenti n. 368/1904 e n. 523/1904 che si intendono qui integralmente trascritti, e dovrà permettere l'accesso al personale degli Enti che hanno competenza sulla sorveglianza dei beni dello Stato;

Art.11 - il presente decreto di concessione dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli agenti e funzionari dello Stato e della Regione;

Art.12 - l'Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire sull'area concessa qualsiasi iniziativa di interesse pubblico che fosse necessaria, nonché di modificare od alterare in qualunque tempo e modo, per qualsiasi motivo, le modalità e le cose concesse;

Art.13 - nel caso che, durante il periodo di concessione e per qualsiasi motivo, la superficie dell'area concessa venisse aumentata di oltre un ventesimo, il canone sarà aumentato proporzionalmente alla superficie stessa, con decorrenza dall'annualità successiva alla esecuzione degli stessi;

Art.14 - la concessione può essere sospesa, modificata o revocata in ogni momento dall'Amministrazione con le procedure stabilite dalla L.241/1990 e ss.mm. e ii. se:

- si manifestano esigenze di pubblico interesse che impongano la sottrazione dell'area concessa all'utilizzazione privatistica;
- la ditta concessionaria contravviene alle disposizioni elencate nel presente decreto;
- l'Amministrazione, per ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato, non ritenga più compatibile la presente concessione.

In tali casi nessun diritto di rimborso o di risarcimento spetterà alla ditta concessionaria;

Art.15 - in caso di cessazione o revoca della concessione, la ditta concessionaria è obbligata, nel termine che gli verrà assegnato e a sue spese, a demolire ogni opera eventualmente eseguita, rimettendo il terreno nelle condizioni antecedenti alla concessione. Rimane ferma comunque, la facoltà dell'Amministrazione di acquisire a sua scelta e gratuitamente, le opere medesime senza pretenderne la demolizione. La ditta concessionaria potrà rinunciare alla concessione prima del termine di scadenza, di cui all'art. 2, dandone formale comunicazione da inviare all'Unità Operativa Dirigenziale Genio Civile di Salerno - Presidio di Protezione Civile, che dovrà pervenire almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare. In caso di rinunce pervenute oltre tale termine la ditta concessionaria sarà comunque tenuta al pagamento per intero del canone relativo all'anno successivo;

Art.16 - La riconsegna del bene demaniale da parte della ditta concessionaria, in caso di mancato rinnovo della concessione o se si verificano le circostanze di cui all'art.14, dovrà avvenire nei 60 giorni successivi alla naturale scadenza della concessione o alla notifica del provvedimento di revoca. In tale periodo la ditta concessionaria dovrà provvedere alla sorveglianza e salvaguardia dell'area demaniale oggetto della concessione ed eventuali danni alla stessa, compiuti in tale periodo, saranno addebitati alla ditta concessionaria. La riconsegna avverrà previa redazione di regolare verbale steso in contraddittorio tra i funzionari dell'U.O.D. Genio Civile di Salerno e la ditta concessionaria, che potrà avvalersi dell'assistenza di un tecnico di fiducia. Se la ditta concessionaria, nel giorno fissato per la riconsegna, non interviene al sopralluogo, le operazioni di verifica verranno ugualmente svolte dai funzionari regionali ed il relativo verbale, redatto dagli stessi, sarà notificato nei termini di legge alla ditta concessionaria che dovrà obbligatoriamente accettarne gli esiti. Nel caso, in corso di sopralluogo, sia accertata sull'area demaniale in concessione la realizzazione di opere e/o interventi contrastanti con le clausole e condizioni stabilite dal presente decreto, vale quanto stabilito all'art.15. In caso di inadempienza da parte della ditta concessionaria verrà attuata la procedura prevista dall'art. 35 del DPR 380/2001 e l'Amministrazione procederà ad incamerare il deposito cauzionale di cui all'art. 3, fatto salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni prodotti al bene demaniale;

Art.17 - la ditta concessionaria rinuncia fin da ora a qualsiasi indennità per migliorie, addizioni e trasformazioni che, sempre nel rispetto dei predetti divieti, dovesse apportare all'area;

Art.18 - è vietato alla ditta concessionaria di imporre e/o permettere che altri impongano servitù di qualsiasi natura sull'area concessa, con obbligo di denunciare quelle servitù abusive che riscontrasse esistere sulla stessa, sotto pena dei danni e delle spese;

Art.19 - per quanto non espressamente previsto nel presente atto, valgono e si intendono qui richiamate tutte le norme vigenti in materia di amministrazione dei beni del Demanio dello Stato, urbanistiche e, ove occorra, quelle del codice civile;

Art.20 - la concessione è rilasciata facendo salvi i diritti demaniali e dei terzi, nonché il ripristino delle servitù prediali e demaniali;

Art.21 - tutte le eventuali spese relative al presente atto sono a carico della ditta concessionaria;

Art.22 - il presente decreto è vincolante ed impegnativo sin da questo momento per la ditta concessionaria per quanto attiene agli obblighi assunti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di gg. 60 dalla notifica o pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di gg. 120 dalla notifica o pubblicazione.

Il presente provvedimento viene inviato, per competenza in via telematica:

- alla Direzione Generale per il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
- alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie
- al BURC per la pubblicazione

Tramite PEC:

- all'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Campania
- al Comune di Agropoli (SA)
- all'Ufficio circondariale marittimo di Agropoli

In forma cartacea:

- Alla società Arco delle Rose S.r.l.

Il Dirigente
Biagio FRANZA